

Special Assist



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIALE
LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190
RECANTE

**“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLO STATO”
(LEGGE DI STABILITÀ 2015)
(G.U. N.300 DEL 29/12/14)
ENTRATA IN VIGORE 1/1/15**

IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITI DELLE PERSONE FISICHE	
Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita La norma previgente prevedeva l'esenzione IRPEF, senza distinzione, per i capitali percepiti in caso di morte, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. Viene ora limitata l'esenzione IRPEF ai soli capitali percepiti dai beneficiari di una assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, per il caso di morte dell'assicurato. E' stata, dunque, esclusa l'esenzione dei proventi finanziari nel caso in cui tali proventi siano corrisposti ai beneficiari a seguito del decesso dell'assicurato, mantenendola per i soli capitali corrisposti a fronte del "rischio di mortalità", cioè quelli percepiti a fronte del premio effettivamente messo a copertura del rischio demografico. Pertanto, nel caso delle assicurazioni cd. temporanee caso morte, essendo la copertura del rischio demografico pari al 100 per cento, il capitale corrisposto sarà totalmente esente mentre in caso di polizze miste, solo il capitale corrisposto a copertura del rischio demografico sarà esente.	Art. 1, co. 658 e 659
Innalzamento franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri Passa da 6.700 a 7.500 euro la franchigia IRPEF operante per i redditi da lavoro dipendente prestati all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (cd. lavoratori frontalieri), disposta dall'articolo 1, comma 175 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 7.500 euro.	Art. 1, co. 690
Campione d'Italia: franchigia per i redditi di pensione e lavoro prodotti in euro Introdotta una franchigia Irpef operante per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. Con una modifica all'articolo 188 bis del Tuir è stato stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2015 tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. E' bene ricordare, inoltre, che a mente del comma 1 dell'articolo 188 bis, ai fini Irpef i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30%.	Art. 1, co. 691

Special Assist

Detrazioni erogazioni liberali ai partiti La detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.	Art.1, co. 141
E' bene ricordare che ai sensi dell'art. 11, co. 4-bis, D.L. n. 149/2013, a decorrere dal 2014, le detrazioni connesse alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici sono le seguenti: • persone fisiche - sono ammesse in detrazione dall'Irpef le erogazioni liberali in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro (o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici) nella misura del 26% per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui; • soggetti Ires (art. 73, co. 1, lettere a) e b), Tuir - possono detrarre, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, il 26% delle erogazioni liberali in denaro per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. Sono esclusi gli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri nonché le società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché le società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione. Per poter usufruire delle detrazioni suddette il versamento delle erogazioni deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 d.lgs. n. 241/1997 o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione, l'identificazione del soggetto erogante e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento dei controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.	
Buoni pasto: aumenta a 7 euro la quota non soggetta a tassazione se i buoni pasto sono in formato elettronico Elevato, a decorrere dal 1° luglio 2015, la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico. Dunque, in base all'art.51 del Tuir, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra gli altri, le prestazioni e le indennità sostitutive (del vitto) corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29. L'importo che non concorre a formare il reddito è, invece, di 7 euro nel caso in cui le indennità sostitutive siano rese in forma elettronica.	Art. 1, co. 16 e 17
TFR in busta paga soggetto a tassazione ordinaria Per i periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo) che hanno un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro, entro i termini che saranno definiti con un successivo D.P.C.M., di percepire mensilmente la quota maturanda del trattamento di fine rapporto, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile. La quota è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 19 del Tuir (ossia la normale tassazione dell'indennità di fine rapporto) e non è imponibile ai fini previdenziali.	Art. 1, co. da 26 a 33

Special Assist

Non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'art. 13, co. 1-bis, del Tuir, ossia per il bonus di 80 euro. La manifestazione di volontà (opzione per il TFR in busta paga), qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

Il regime sperimentale non si applica per i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi di cui all'art. 4 legge n. 297/1982.

Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo non si tiene conto dell'eventuale erogazione diretta della quota maturanda del TFR.

Disposizioni concernenti i datori di lavoro – per i datori di lavoro:

- che hanno alle proprie dipendenze meno di 50 addetti che non optano per l'accesso al credito (descritto oltre), nonché per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti, si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo previste dall'art. 10 D.lgs. n. 252/2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte;
- che hanno alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optano per lo schema di accesso al credito, si applicano solo le disposizioni dell'art. 10, co.2 D.Lgs. n. 252/2005 e non si applicano le disposizioni di cui al citato art. 10, co. 1 e 3, D.Lgs. n. 252/2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al co. 32 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione;
- i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia istituito presso l'Inps (per l'accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50) e da garanzia dello Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia.

Decreto legislativo del 5 dicembre 2005 n. 252
Articolo 10 - Misure compensative per le imprese

1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento.
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.
- (4. Abrogato)
5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.

Special Assist

Per accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono richiedere all'INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro, dell'economia e l'ABI. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro.

Le modalità di attuazione delle disposizioni saranno disciplinate con D.P.C.M., di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Proroga per le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica

Prorogate le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

Art. 1, co. 47 e 48

Interventi di riqualificazione energetica - è stato stabilito che le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, si applicano:

- nella misura del 65%, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
- nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
 - a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
 - b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
- alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Interventi di ristrutturazione edilizia - per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16 bis, co. 1 del Tuir, la detrazione dall'imposta lorda (prevista fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare) è pari al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015. E' prevista una specifica e più alta percentuale di detrazione (65%) per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015.

Detrazione per l'acquisto di mobili e elettrodomestici - a coloro che fruiscono della detrazione per ristrutturazione edilizia è altresì riconosciuta una detrazione per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di:

- mobili
- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (importo calcolato indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni).

Imprese di costruzione o ristrutturazione - è stata esteso da 6 mesi a 18 mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione, ovvero le cooperative edilizie, devono vendere o assegnare l'immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti l'intero fabbricato per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (nella misura del 50% nel 2015, successivamente al 36%).

IMPOSTE SUI REDDITI – I BONUS PER LE PERSONE FISICHE

Bonus 80 euro a regime

Previsto a regime il credito d'imposta Irpef introdotto dall'art. 1 D.L. n.66/2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di alcuni redditi assimilati (cd. "bonus 80 euro"), originariamente introdotto per il solo anno 2014. L'importo del credito spettante, che compete con riferimento al numero di giorni lavorati nell'anno, è pari a:

- 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. In tal caso il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Si ricorda che il bonus, che non concorre alla formazione del reddito, riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (quelli di cui all'art. 50, co. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), qualora l'imposta lorda sia di importo superiore alla detrazione per lavoro dipendente di cui all'art. 13, co. 1, Tuir.

Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del bonus non si computano le riduzioni di base imponibile previste:

- all'art. 3, co. 1, legge n. 238/2010, (Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, secondo cui i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:
 - a) 20%, per le lavoratrici;
 - b) 30%, per i lavoratori.
- all'art. 17, co. 1, D.L. n. 185/2008 (Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero per i quali, a determinate condizioni, i redditi di lavoro dipendente sono imponibili solo per il 10%, ai fini Irpef, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta Irap).
- all'art. 44, co. 1, D.L. n. 78/2010, n. 78 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – esclusione ai fini delle imposte sui redditi dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza).

Contestualmente, è stata dettata, la disciplina dell'attribuzione del predetto credito agli aventi diritto da parte dei sostituti d'imposta. Il bonus è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate sono recuperate dal sostituto d'imposta:

- mediante compensazione di cui all'art. 17 D.lgs. n. 241/1997;
- anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali (solo enti pubblici e di amministrazioni dello Stato).

L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

Art. 1, co. 12 e
15

Bonus per i nuovi bebè

Per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo annuo di 960 euro. L'assegno è erogato mensilmente fino al compimento del 3° anno d'età ovvero del 3° anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito

Art. 1, co.
da 125 a 129

Special Assist

dell'adozione, a decorrere dal mese di nascita o adozione; non concorre alla formazione del reddito complessivo. Il bonus è corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia un ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato. L'assegno è corrisposto, a domanda, dall'INPS. Le disposizioni attuative saranno stabilite con un successivo D.P.C.M.	
Bonus per famiglie con 4 o più figli Saranno riconosciuti, per il 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a 4, in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 8.500 euro annui. Con un successivo D.P.C.M. saranno stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative.	Art. 1, co. 130
REDDITI D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI	
Definizione di livello di tassazione sensibilmente inferiore in caso di regimi fiscali speciali Sono stati individuati criteri oggettivi per l'individuazione dei Paesi in cui vige un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, al fine di individuare i contribuenti cui si applica la speciale disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – <i>controlled foreign companies</i>). In sintesi, la disciplina delle imprese estere controllate di cui all'art. 167 del Tuir prevede che se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis (white list, ancora da emanare), i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. La disposizione suddetta non si applica se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che: • la società non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; • dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis (white list). Nella normativa previgente, per l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato si è fatto riferimento alla black list di cui al D.M del 21 novembre 2001 n. 429. Con la disposizione della legge di stabilità 2015, al fine di individuare i predetti regimi fiscali privilegiati, è stato stabilito che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014: • si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia; • si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate verrà fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.	Art. 1, co. 680

Special Assist

Deducibile parzialmente l'IMI (Provincia di Bolzano) Ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è deducibile il 20% dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della Provincia di Bolzano relativa agli immobili strumentali. La disciplina prevista dall'articolo 14, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011 per l'Imu degli immobili strumentali è stata, dunque, estesa anche all'imposta (IMI) che nella Provincia di Bolzano sostituisce l'IMU. La medesima imposta, come per l'IMU, è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.	Art. 1, co. 508
Regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzazione dei beni immateriali - Patent Box (tassazione agevolata prodotti dell'ingegno) Previsto un regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di: • opere dell'ingegno; • brevetti industriali; • marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti; • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Il regime è valevole per 5 esercizi sociali; possono accedervi, su base opzionale (l'opzione è irrevocabile), i titolari di reddito di impresa. I soggetti non residenti di cui all'art. 73, co. 1, lett. d), del Tuir possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Tali soggetti possono esercitare l'opzione a condizione che svolgano le attività di ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione di beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento. L'opzione è valida anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap. L'opzione consente di: • escludere dal reddito complessivo il 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo (diretto o derivante da concessione in uso a terzi) dei beni immateriali; in caso di utilizzo diretto dei beni indicati (e nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa), l'agevolazione spetta a condizione che il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo sia determinato in base una procedura di ruling con l'Agenzia delle entrate; • escludere dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che, entro la fine del 2° periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di altri beni immateriali agevolabili. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per la gestione del bene immateriale ed i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. Un successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stabilirà le modalità applicative delle disposizioni. Il regime opzionale si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; per il primo periodo di imposta il beneficio è pari al 30%, mentre per il secondo periodo di imposta è pari al 40%.	Art. 1, co. da 37 a 45

Regimi fiscali privilegiati In attesa dell'emanazione della cd. white list di Paesi o territori fiscalmente virtuosi di cui all'articolo 168-bis del TUIR, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovrà individuare, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 110, comma 10, del Tuir, gli Stati o i territori nei quali sono presenti regimi fiscali privilegiati indicando quale criterio esclusivo per la scelta la mancanza di un adeguato scambio di informazioni.	Art. 1, co. 678
L'articolo 110, comma 10, del Tuir prevede, in linea di principio, che non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, ossia i territori a fiscalità privilegiata, (la deduzione è, invece, ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto). Le disposizioni suddette, inoltre: • si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis (ma non ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista); • non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate (cd. CFC). I soggetti interessati alla normativa di cui all'articolo 110, commi 10, e seguenti del Tuir sono le imprese residenti nel territorio dello Stato per le operazioni intercorse con imprese (o professionisti) fiscalmente domiciliate in Stati o territori, non appartenenti all'Unione Europea, aventi regimi fiscali privilegiati (cd. soggetti "paradisiaci"), che danno origine a spese e ad altri componenti negativi. La controparte fiscalmente domiciliata in un Paese black list può essere, dunque: • Impresa; • Stabile organizzazione in un Paese black list di una società residente in Italia; • Stabile organizzazione in un Paese black list di una società residente in un Paese a fiscalità ordinaria; • Professionista (esercente arti o professioni). In effetti, l'art. 110 del Tuir si riferisce alla White list ancora da emanare ai sensi dell'art. 168 bis. Tuttavia, finora, nelle more dell'emanazione del relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si è fatto riferimento, ai fini in esame, alla black list di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002 e successive modificazioni. La nuova disposizione consente, in sostanza, di operare modifiche alla cosiddetta Black List anche nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 168-bis dello stesso del Tuir. In tal modo, senza attendere la revisione complessiva delle Black List, che richiederà un complesso lavoro istruttorio nei confronti di tutti i paesi e territori interessati, sarà possibile procedere a modifiche puntuali della lista facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.	
Imposta sostitutiva per esercenti imprese, arti e professioni in forma individuale: regime dei cd. "nuovi minimi" Istituito, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfettario agli effetti dell'Iva, dell'Irpef e dell'Irap di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute, con l'aliquota del 15%. L'accesso al regime agevolato dei cd. "nuovi minimi" è consentito anche a chi percepisce redditi di natura mista, purché i redditi conseguiti nell'attività di impresa, arti e professioni	Art. 1, co. da 54 a 89

Special Assist

siano prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati. Tale limitazione non si applica se il reddito complessivo (minimo + dipendente/pensione) non superano i 20.000 euro.

Per le nuove attività (cd. start up) è previsto, inoltre, un regime forfetario di maggiore favore per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi. In particolare è prevista una riduzione del reddito imponibile in misura di un terzo.

Caratteristiche principali del regime forfetario - i soggetti che hanno i requisiti prescritti non sono tenuti ad esercitare una opzione per l'ingresso nello stesso (in quanto è per loro il regime "naturale"), ma possono uscire dal regime naturale optando per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Nel regime forfetario:

- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è determinato in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (che non devono superare determinati limiti diversificati in relazione all'attività svolta) su cui è applicato un coefficiente di redditività diverso a seconda dell'attività. Non rilevano i costi, fatta eccezione dell'INPS;
- il reddito imponibile è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali all'Irpef e dell'Irap con aliquota del 15%;
- il soggetto che si avvale del regime forfetario è dotato di piena soggettività ai fini Iva, con conseguente necessità di aprire una posizione Iva nel territorio dello Stato. Tuttavia, il contribuente minimo opera in un regime di franchigia ai fini dell'Iva – e nelle operazioni passive è considerato alla stregua di un consumatore finale - salvo che per talune tipologie di operazioni transfrontaliere;
- è esclusa l'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
- non ci sono adempimenti contabili e quelli fiscali sono ridotti;
- gli esercenti attività d'impresa hanno la facoltà di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato che prevede la soppressione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'art. 1, co. 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per effetto dell'opzione, i soggetti in regime forfetario adottano solo il regime contributivo a percentuale sul reddito dichiarato. L'opzione per detto regime INPS va esercitata entro il 28 febbraio.

Ambito soggettivo e requisiti - persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente:

- a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati in allegato (n. 4) alla legge di stabilità, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
- b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato o accessorio o da associati in partecipazione;
- c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:
 - per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
 - per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale del bene determinato ex art. 9 del Tuir;
 - i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%;
 - non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
 - non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti (proprietà, leasing, affitto, comodato), utilizzati per

Special Assist

l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;

- d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Non occorre rispettare tale regola se l'ammontare dei suddetti redditi cumulato con quelli derivanti dall'attività di minimo non supera i 20.000 euro o se tali rapporti sono cessati prima dell'ingresso nel regime.

Si applicano molte delle collaudate disposizioni riferite al regime dei minimi per l'ingresso-uscita dal regime (rettifica detrazione Iva, calcolo plusvalenze sui cespiti, etc.).

Di seguito si riporta l'allegato 4 alla legge di stabilità 2015, concernente i coefficienti di redditività distinti per attività, e le relative soglie di ricavi compensi.

Gruppo di settore	Attività ATECO 2007	Valore soglia ricavi/compensi	Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	20.000	67%

Deduzioni per erogazioni in favore delle ONLUS da parte di soggetti Ires

Per le erogazioni liberali effettuate in favore delle Onlus delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M., nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le quali spetta la detrazione del 26% ai fini Irpef e la deduzione dall'imponibile Ires del 2%, il limite massimo è aumentato da 2.065,83 a 30.000 euro annui. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Art. 1, co. 137
e 138

Scioglimento di società o aziende speciali controllate da PA locali

L'art. 1, co. 568 bis della legge n. 147/2013, nella formulazione previgente, prevedeva che le PA locali e le società da esse controllate possono procedere allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente in esenzione fiscale (ad eccezione dell'Iva) qualora lo scioglimento sia stato deliberato entro il 2014. Con la disposizione in esame si

Art. 1, co. 616

Special Assist

aggiunge che tale possibilità riguarda anche lo scioglimento dell'azienda speciale controllata. Viene altresì previsto che il termine entro cui deve essere deliberato lo scioglimento affinché gli atti e le operazioni poste in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento siano esenti da imposizione fiscale, originariamente di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (1° gennaio 2015), diventi di 24 mesi (1° gennaio 2016).	
IRAP	
Deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato Deducibile ai fini Irap a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro. L'integrale deducibilità Irap del costo del lavoro è disposta anche a favore dei produttori agricoli titolari di reddito agrario e delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate ed il cui contratto ha una durata almeno triennale (l'efficacia di quest'ultima disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea).	Art. 1, co. 20, 24 e 25
In sostanza, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/14, se la sommatoria delle deduzioni sopra richiamate – analitiche o forfetarie – vigenti e previste dall'art. 11 D.lgs. n. 446/1997, è inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto. Sotto il profilo soggettivo, la misura opera unicamente nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7, 8 e 9 del D.lgs. n. 446/1997. Dunque, per tali soggetti è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi dell'art. 11 indicati nella seguente tabella:	
co. 1, lett. a)	1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; 3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni; 4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in

Special Assist

	concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; 5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
1-bis	Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4-bis.1	Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.
4 - quater	A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori

Special Assist

	impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
	La nuova deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile Irap è stata coordinata anche con la corrispondente deduzione ai fini delle imposte sui redditi dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato. Infatti, è stato stabilito che la deduzione, prevista dall'art. 2, co.1, D.L. n. 201/2011, ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato deve essere calcolata al netto, oltre che delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1, anche della quota residuale di deduzione dall'Irap del costo del lavoro di cui al nuovo comma 4-octies, del decreto legislativo n. 446/1997 (l'ulteriore deduzione Irap in esame).
	Credito d'imposta Irap per chi non si avvale di dipendenti Previsto un credito d'imposta Irap, pari al 10% dell'imposta lorda, per i soggetti passivi che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 d.lgs. n. 446/1997, (cd. metodo da bilancio) che non si avvalgono di dipendenti nell'esercizio della propria attività. La disposizione decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/14. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.
	Irap: si ritorna alle vecchie aliquote Abrogate, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (già a decorrere dal 2014 per i soggetti "solari"), le più favorevoli aliquote Irap previste dall'articolo 2, D.L. n. 66/2014. Sono, dunque, ripristinate le previgenti, più alte, aliquote d'imposta nelle seguenti misure: • 3,9% (aliquota ordinaria); • 4,2 % (società di capitali ed enti commerciali); • 4,65% (banche e altri enti e società finanziarie); • 5,9 % (imprese di assicurazione); • 1,9% (settore agricolo). Si ricorda che con l'abrogata disposizione le aliquote erano state così ridotte: • all'art. 16, co. 1, l'aliquota base del 3,9% passava al 3,50%(per l'acconto 2014 con metodo previsionale - 3,75%); • all'art. 16, co, 1-bis: ✓ alla lett. a), l'aliquota del 4,20% prevista per società di capitali ed enti commerciali passava al 3,80% (per l'acconto 2014 con metodo previsionale - 4%); ✓ alla lett. b), l'aliquota del 4,65% prevista per banche e altri enti e società finanziarie passava al 4,20%(per l'acconto 2014 con metodo previsionale - 4,5%);

Special Assist

- ✓ alla lett. c), l'aliquota del 5,90% prevista per le imprese di assicurazione passava al 5,30% (per l'acconto 2014 con metodo previsionale - 5,7%);
- ✓ all'art. 45, co. 1, l'aliquota dell'1,9% prevista per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi passava all'1,70% (per l'acconto 2014 metodo previsionale - 1,8%).

Tuttavia, in considerazione del fatto che i contribuenti possono aver versato l'acconto Irap per il periodo 2014 secondo il criterio previsionale in base alle specifiche più basse aliquote indicate nell'abrogato art. 2, co. 2 D.L. n. 66/2014, sono espressamente fatti salvi gli effetti del comportamento di chi si è avvalso delle aliquote della disposizione abrogata. Tali soggetti, pertanto, in sede di versamento del saldo relativo al periodo d'imposta 2014, dovranno tener conto della minore imposta versata a titolo di acconto Irap.

IVA

Reverse charge: esteso l'ambito di applicazione

Estesa a ulteriori ambiti l'inversione contabile dell'Iva (c.d. *reverse charge*) e previsto lo *split payment* per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti della PA.

Art. 1, co. 629

Inversione contabile - Il *reverse charge* ora si applica anche:

- 1) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; in relazione a tali prestazioni l'inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
- 2) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- 3) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- 4) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
- 5) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e *discount* alimentari (codice attività 47.11.3);
- 6) alle cessioni di bancali in legno (*pallet*) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Le disposizioni di cui ai punti da 2 a 5 sono applicabili per un periodo di 4 anni. L'efficacia delle stesse, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una deroga.

Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici, si applica lo *split payment* - per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- Stato;
- organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- istituti universitari;
- aziende sanitarie locali;
- enti ospedalieri;
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza,

l'imposta è in ogni caso versata dagli enti pubblici (c.d. *split payment*) secondo modalità e termini fissati con

Special Assist

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla PA riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva che verrà versata, da parte degli enti pubblici cessionari, direttamente all'erario.

Le suddette disposizioni, nelle more del rilascio della deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'Iva è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.

Le disposizioni sullo *split payment* non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

I contribuenti che effettuano prevalentemente operazioni con la PA che per effetto delle suddette disposizioni si potranno trovare in frequente eccedenza di credito Iva a causa del mancato introito dell'imposta sulle operazioni attive, potranno richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro.

I soggetti che operano con la PA in base al meccanismo dello *split payment* saranno individuati, con successivo decreto ministeriale, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.

Aliquota Iva agevolata per e-book

Ai fini dell'applicazione dell'Iva al 4% di cui alla tabella A, parte II, numero 18), allegata al D.P.R. n. 633/1972, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Art. 1, co. 667

Disciplina Iva cooperazione allo sviluppo

Ripristinata la non imponibilità a fini Iva delle cessioni di beni e delle relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.

Art. 1, co. 139
e 140

Strutture ricettive unità da diporto (marina resort): Iva agevolata anche per il 2015

Prorogata dal 31 dicembre 2014 fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione della disposizione di cui all'art. 32, co. 1, D.L. n. 133/2014 in base alla quale le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta. L'equiparazione consente a tali strutture (c.d. marina resort) l'applicazione ai clienti ivi alloggiati dell'aliquota Iva agevolata al 10%, anziché dell'aliquota ordinaria del 22%.

Art. 1, co. 237

Comunicazione dati relativi all'Iva riferita all'anno solare precedente: eliminato l'obbligo

Eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata e fissato il termine per la presentazione della dichiarazione Iva nel mese di febbraio. La disposizione ha efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.

Art. 1, co. 641

Aliquota ordinaria Iva su pellet

Passa dal 10 al 22% l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno.

Art. 1, co. 711

Clausola di salvaguardia: previsto l'aumento di Iva e accise a partire dal 2016

Previsti aumenti delle aliquote Iva e delle accise sui carburanti a decorrere dal 1° gennaio 2016. In particolare:

- l'aliquota IVA del 10% passerà al 12% a decorrere dal 1° gennaio 2016 e al 13% dal 1° gennaio 2017;

Art. 1, co. 718
e 719

Special Assist

• l'aliquota IVA del 22% passerà al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2016, al 25% dal 1° gennaio 2017 e al 25,5% dal 1° gennaio 2018; • a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700.000.000 di euro per il 2018 e ciascuno degli anni successivi. Le suddette misure potranno essere sostituite da provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.	
IMPOSTA REGISTRO – BOLLO – IPOCATASTALI	
Imposta sostitutiva su finanziamenti speciali: si applica anche a quelli erogati dallo Stato o dalle regioni L'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative sulle operazioni a medio lungo termine di cui agli articoli 15, 16 e 17 del D.P.R. n. 601/1973 si applica anche ai finanziamenti erogati direttamente dallo Stato o dalle regioni. In relazione a tali operazioni: • non deve essere esercitata l'opzione nell'atto di finanziamento; • non devono essere effettuate da parte dell'erogatore: ✓ la dichiarazione da parte dell'ente che effettua le operazioni delle somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 601/1973; ✓ le due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso previste dall'art.8, co.4. del D.L. n. 90/1990 in luogo della precedente .	Art. 1, co. 660
IUC	
Esenti dalla Tasi i fabbricati danneggiati dal sisma 2009 in Abruzzo I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6/4/09, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti, dal 2015 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, dall'applicazione della Tasi.	Art. 1, co. 448
Sisma Emilia: i fabbricati distrutti o inagibili sono esenti da Imu fino a giugno 2015 Prorogato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine ultimo entro il quale i fabbricati, sia quelli in possesso di soggetti Irpef che di soggetti Ires, ubicati nelle zone colpite dal sisma in Emilia del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'Imu, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.	Art. 1, co. dal 662 al 664
Per quest'anno non aumenterà la TASI Anche per l'anno 2015, l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille, ad eccezione della possibilità di effettuare un aumento fino allo 0,8 per mille legata alla condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate. Resta invariata la disposizione secondo cui il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima	Art. 1, co. 679

Special Assist

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.	
Imu 2014 sui terreni agricoli non più esenti Dovrà essere versata entro il 26 gennaio 2015 l'Imu relativa al 2014 per i terreni agricoli che in seguito alla nuova classificazione introdotta dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28/11/14 non sono più esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. h), D.lgs. n. 504/1992, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, co. 2, D.L. n. 66/2014. Si ricorda che, con il citato decreto, per stabilire l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli è stato utilizzato il criterio dell'altitudine dei comuni nel cui territorio ricadono i terreni agricoli, individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani". In particolare, è stato stabilito che sono esenti: • i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre; • i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco. Gli altri terreni agricoli sono, invece, soggetti a IMU. Pertanto, i possessori di terreni agricoli che in base alla nuova classificazione non sono più considerati esenti dovranno provvedere al pagamento dell'Imu già dal 2014 entro il termine suddetto. L'imposta è determinata per il 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'art. 13, co. 6, del D.L. n. 201/2011, pari allo 0,76%, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.	Art. 1, co. 692
ACCERTAMENTO	
Utilizzo delle informazioni che gli intermediari finanziari comunicano all'anagrafe tributaria Le informazioni comunicate dagli operatori finanziari sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.	Art. 1, co. 314
Introduzione di nuove forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale Previsto un nuovo modello di gestione dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali. L'Agenzia delle entrate metterà a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.	Art. 1, co. da 634

Ravvedimento operoso: sostanziali modifiche alla disciplina Modificate le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all'istituto del ravvedimento operoso. Sarà possibile usufruire del ravvedimento anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, nonché, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di IVA. La riduzione delle sanzioni sarà tanto più vantaggiosa, quanto più tempestiva.	<i>Art. 1, co. da 635 a 639</i>
La riduzione delle sanzioni – questi gli “sconti” sulle sanzioni per i nuovi casi di ravvedimento: • 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore; • 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore; • 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore; • 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione. E' bene evidenziare che avvalersi del ravvedimento operoso non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. Istituti eliminati - sono stati eliminati gli istituti della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'art. 5, co. da 1-bis a 1-quinquies, D.lgs. n. 218/1997 (ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva) e della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'art. 11, co. 1-bis, D.lgs. n. 218/1997 (ai fini delle imposte indirette diverse dall'Iva, quali l'imposta di registro, sulle successioni, sulle donazioni). E' stato, inoltre, eliminato l'istituto dell'adesione ai processi verbali di constatazione di cui all'art. 5-bis D.lgs. n. 218/1997. Disposizioni transitorie – le norme previgenti continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, Iva e altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015 e ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di Iva consegnati entro la stessa data.	
Dichiarazione integrativa e regolarizzazione degli errori spostano i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e l'accertamento Modificata la decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per l'accertamento per i casi di presentazione di una dichiarazione integrativa e di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica. Nelle ipotesi di: • presentazione di dichiarazione integrativa ex artt. 2, co. 8, D.P.R. n.322/1998, e 13	<i>Art. 1, co. 640</i>

D.Lgs.n.472/1997, ovvero; - quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore: a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'art. 25, co. 1, lett. a) e b, D.P.R. n. 602/1973, relativi, rispettivamente, ✓ all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni; ✓ controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione; b) i termini per l'accertamento di cui agli articoli 43 D.P.R. n.600/1973, e 57 D.P.R. n. 633/1972, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione; c) i termini di cui all'art. 76 del Tur, concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni; d) i termini di cui all'art. 27 D.lgs. n.346/1990, n.346, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.	
RISCOSSIONE	
Procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo Modificata la procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo, in base alla quale il concessionario trasmette all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità.	<i>Art. 1, co. da 682 a 689</i>
Termine per la comunicazione di inesigibilità – deve essere effettuata entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo. La comunicazione deve essere trasmessa anche se, alla scadenza del termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni concesse. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa. Il discarico avviene 2 anni dopo la presentazione per le sole procedure per cui l'ente non abbia avviato un'attività di controllo. Nelle more del discarico, l'ente creditore adotta i provvedimenti ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'art. 50 D.P.R. n. 602/1973. Quote affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2014 - Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi di Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la	

riscossione delle somme non pagate, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi di Equitalia.	
Società sportive dilettantistiche Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro che svolgono attività sportive dilettantistiche, decadute entro il 31 ottobre 2014 dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base: • alle comunicazioni emesse a seguito dell'attività di liquidazione e di controllo formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972; • agli avvisi di accertamento ai fini Ires, Irap e Iva; • agli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2015), dunque entro il 30 giugno 2015, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.	Art. 1, co. 710
Cartelle esattoriali: estesa al 2015 la possibilità di compensarle con crediti commerciali e professionali Prorogate al 2015 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente (decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio e 25 giugno 2012), qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Un decreto ministeriale dovrà stabilire: • gli aventi diritto; • le modalità di compensazione; • le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.	Art. 1, co. 19
Proroga riscossione enti locali Prorogati dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 i seguenti termini: • il termine entro cui la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia S.p.a., cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate; • il termine fino al quale le società cessionarie di rami d'azienda relativi ad attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, possono continuare a gestire dette attività; • il termine fino al quale le medesime attività, nei casi in cui non si sia proceduto alla cessione dei rami aziendali, sono gestite dalla ex-Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A. o dalle società dalla stessa partecipate; • il termine a decorrere dal quale le predette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.	Art. 1, co. 642
Ritenute su ristrutturazioni: raddoppia l'aliquota Aumenta dal 4 all'8% l'aliquota della ritenuta, che le banche e le Poste italiane S.p.A. devono operare, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con	Art. 1, co. 657

obbligo di rivalsa, sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali. Si tratta dei bonifici disposti per il pagamento delle spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, e delle spese per interventi di risparmio energetico. I beneficiari riceveranno l'accredito dell'importo del bonifico al netto della suddetta ritenuta dell'8%.	
Ritenuta sui compensi per taluni vettori marittimi e aerei Ai fini dell'effettuazione della ritenuta sui compensi corrisposti a non residenti prevista dall'art. 25, co. 4, 2° periodo, del D.P.R. n. 600/1973 non trova applicazione, per la sussistenza del requisito della territorialità, quanto previsto dall'art. 4 del Codice della navigazione, secondo cui i vettori marittimi ed aerei italiani che si trovino in luogo non soggetto ad alcuna sovranità statale, si ritengono in territorio italiano. In sostanza, la norma sembra escludere i vettori dalla predetta ritenuta quando navi e aeromobili italiani si trovano in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato. La ritenuta, lo ricordiamo, è a titolo di imposta ed è pari al 30%, applicata sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato.	Art. 1, co. 725
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI	
Art bonus anche per il sostegno delle Fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione Estesa la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte con il c.d. ART-BONUS anche per le erogazioni di sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.	Art. 1, co. 11
Si ricorda che l'art. 1, co. 1, D.L. n. 83/2014 prevede un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/13, in luogo della detrazione di cui all'art. 15, co. 1, lett. h) e i), e la deduzione di cui all'art. 100, co. 2, lett. f) e g), del Tuir. Il credito d'imposta, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del: • 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei primi 2 periodi d'imposta; • 50% delle erogazioni liberali effettuate nel 3° periodo d'imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto nei seguenti limiti: • persone fisiche ed enti non commerciali – 15% del reddito imponibile; • soggetti titolari di reddito d'impresa - 5 per 1.000 dei ricavi annui. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ex art. 17 d.lgs. n. 241/1997 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Prima della modifica legislativa introdotta dalla legge di stabilità 2015 le erogazioni ammesse all'agevolazione erano quelle destinate a: • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, • per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica; • per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Dunque, con riferimento alle fondazioni lirico sinfoniche, in precedenza erano ammesse all'agevolazione solo le erogazioni destinate alla realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti. Con la modifica legislativa in esame sono, invece, ammesse all'agevolazione, sempre con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche (e ora anche ai teatri di tradizione), le erogazioni genericamente destinate al sostegno di tali enti.	

Rientro di ricercatori residenti all'estero: estese le agevolazioni per chi rientra in Italia entro il 2017 Prolungati da 2 a 3 i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali cui all'art.44 D.L. n. 78/2010 in favore dei ricercatori che rientrano in Italia. La disposizione in esame prevede l'esclusione ai fini Irpef dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi. Possono fruire dell'agevolazione coloro che entro 7 (in precedenza 5) anni solari successivi al 31/7/10 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010) vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. L'esclusione dal reddito del 90% degli emolumenti percepiti si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 3 (in precedenza 2) periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.	Art. co. 14
Credito d'imposta per ricerca e sviluppo: nuova disciplina e abrogazione dei crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la ricerca e sviluppo Prevista una nuova disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. Sono state contestualmente abrogate le previgenti agevolazioni per i crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la ricerca e sviluppo.	Art. 1 co. 35 e 36
Ecco le modifiche più significative rispetto alla previgente disciplina: • beneficiari sono ora tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato; • sono agevolabili gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati dal 2015 al 2019; • la misura del credito di imposta è del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 3 periodi di imposta precedenti rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2015 (la misura del 50% rimane invariata per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività agevolate e per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e start-up innovative); • passa da 2.500.000 di euro a 5.000.000 di euro il tetto massimo del credito d'imposta <i>pro-capite</i> annuale; • passa da 50.000 a 30.000 euro l'investimento minimo agevolabile; • i brevetti sono esclusi dalla tipologia di attività agevolabili; • non si applica il limite di 250.000 euro annui di utilizzo del credito di imposta maturato, nonché il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro; • eliminata la procedura di istanza telematica per usufruire del credito d'imposta; • aggiunto al D.L. n.145/2013 un allegato contenente la tipologia di classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico che danno diritto al riconoscimento del credito di imposta a favore del personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. Le agevolazioni abrogate - abrogate le agevolazioni per i crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la ricerca e sviluppo: • art. 24 D.L. n. 83/2012 (Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati) - Prevedeva per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni	

Special Assist

aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, la concessione di un credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200.000 euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

- a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
- b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3.
- art. 1, co. da 95 a 97 legge n.228/2012 (Credito d'imposta per ricerca e sviluppo) – prevedeva un credito di imposta riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidavano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzavano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate: norma interpretativa

Il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, disciplinato dai co. da 271 a 279 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l'Agenzia delle entrate abbia comunicato il nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza, salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge n. 388/2000.

Art. 1, co. 46

Crediti d'imposta per enti previdenza e fondi pensione

A decorrere dal 2015 sono previsti 2 crediti d'imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dei fondi pensione.

Art. 1, co. 91
e 92

Credito d'imposta per enti di previdenza obbligatoria - è pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta:

- ✓ deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta;
- ✓ non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
- ✓ non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del Tuir;
- ✓ può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997;
- ✓ non è soggetto al limite di 250.000 euro annui di utilizzo del credito di imposta maturato di cui all'art. 1, co. 53, della L. n. 244/07, né al limite massimo per la compensazione di 700.000 euro di cui all'art. 34 della L. n. 388/00.

Credito d'imposta per i fondi pensione - è pari al 9% del risultato netto maturato assoggettato a imposta sostitutiva (20%). Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato all'imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il decreto del MEF saranno anche stabilite le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito d'imposta. Il credito d'imposta:

- ✓ non concorre alla formazione del risultato netto maturato
- ✓ ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta;
- ✓ deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta;
- ✓ può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione

Special Assist

dell'investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997; ✓ non è soggetto al limite di 250.000 euro annui di utilizzo del credito di imposta maturato di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007, né al limite massimo per la compensazione di 700.000 euro di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000.	
Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, agenzie di viaggio e tour operator: il Wi-fi è compreso a condizione che sia messo a disposizione dei clienti Il credito di imposta per le spese inerenti ad impianti Wi-Fi sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al settore turismo è riconosciuto solo a condizione che l'esercizio stesso metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download.	<i>Art.1, co 149</i>
E' bene ricordare che l'articolo 9 del D.L. n. 83/2014 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28/12/12, che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermedie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto. Il credito d'imposta, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro. Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative a: • impianti Wi-Fi (per i quali con la disposizione della legge di stabilità è stata aggiunta la condizione della messa a disposizione dei clienti di un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download); • siti web ottimizzati per il sistema mobile; • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dalla presente disposizione. Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del Tuir ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 d.lgs. n. 241/1997 presentando il mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.	
Tracciabilità della distribuzione quotidiani e periodici Prorogato dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre, prevista dall'art. 4, co.1, D.L. n. 63/2102. Il credito d'imposta previsto dalla citata	<i>Art. 1, co. 185</i>

Special Assist

disposizione originariamente per l'anno 2012 e poi differito all'anno 2014 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete sarà conseguentemente riconosciuto per l'anno 2015.

Credito di imposta relativo alle accise su gasolio per gli autotrasportatori

Il credito di imposta in favore degli autotrasportatori relativo alle accise sul gasolio per autotrazione di cui all'elenco 2 allegato alla legge n. 147/2013, non si applica ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Per tale agevolazione è stata, inoltre, posticipata dal 2015 al 2019 la riduzione del 15% delle percentuali di fruizione disposta dalla legge di stabilità del 2014.

La riduzione dell'agevolazione, pertanto, non sarà applicata per gli anni dal 2014 al 2018.

Art. 1, co. 233
e 234

Prevista una riduzione in percentuale dei crediti d'imposta

Un DPCM stabilirà, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati nell'elenco n. 2 allegato alla legge di stabilità, delle quote percentuali di fruizione, in maniera tale da assicurare dei risparmi di spesa già a decorrere dal 2015. Le agevolazioni interessate dal ridimensionamento sono quelle indicate nella tabella seguente.

Art. 1, co. 242

ELENCO n. 2
(articolo 1, comma 242)

CREDITI DI IMPOSTA

Norma	Oggetto
decreto-legge 23 ottobre 1964, a.n. 989 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, tabella A, punto 13	Rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza.
legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12;	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate
legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 61, comma 13	Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 50, commi 6 e 13-bis	Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 Art. 11-bis, comma 1	Credito imposta opere ingegno digitali
legge 7 marzo 2001, n.62, articolo 8.	Credito imposta investimenti imprese prodotti editoriali

Special Assist

Riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura più alta dal 2015 I consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato (applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa) in agricoltura, allevamento, silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra saranno ridotti del 15% per il 2014, così come prevedeva l'art. 1, co. 517, della legge n. 228/2012, ma a partire dal 2015 la riduzione aumenterà al 23%. E' bene ricordare che, sempre con riferimento ai consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato, l'articolo 34, L. n.161/2014 ha prevista una ulteriore riduzione da attuarsi con successivo decreto ministeriale.	Art. 1, co. 384
VARIE	
Tassazione degli enti non commerciali Aumentata dal 5 al 77,74% la quota imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali. La norma si applica retroattivamente agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2014, equiparando la tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali a quella delle persone fisiche con partecipazioni qualificate. Gli enti non commerciali, infatti, pur essendo soggetti passivi dell'IRES, determinano la loro base imponibile come le persone fisiche e, quindi, quest'ultima può essere composta anche da redditi di capitale o d'impresa. Per compensare la retroattività della norma è stato riconosciuto un credito d'imposta pari alla maggiore IRES dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione dell'aumento dell'imponibile. Il credito d'imposta: • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014; • non concorre né alla formazione del reddito né ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini Irap; • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del Tuir. • può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33% del suo ammontare per ogni anno.	Art. 1, co. 655 e 656
Rimborso imposte sisma Sicilia 1990 Attribuito il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, purché abbiano presentato apposita istanza. Sono interessati i soggetti destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che hanno definito, ai sensi dell'art. co.17, legge n. 289/2002, la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. Tali soggetti avrebbero dovuto versare, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%. Se hanno, invece, versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10% previsto hanno diritto - con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea - al	Art. 1, co. 665

rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21, co. 2, del D.lgs. n. 546/1992. Al riguardo, è stato espressamente previsto che il termine di 2 anni per la presentazione della suddetta istanza, di cui alla citata disposizione, è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 31/2008, di conversione del D.L. n. 248/2007, ossia a partire dal 1° marzo 2008. Pertanto, potranno usufruire del rimborso previsto con la disposizione in esame i soggetti che ne hanno i requisiti se hanno presentato domanda di rimborso entro il 28 febbraio 2010.	
Rimborsi per operazioni di controllo preventivo Previsto un termine massimo per l'esecuzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei rimborsi Irpef alle persone fisiche di importo complessivo superiore a 4.000 euro. Ai sensi dell'art. 1, co. 586, legge n. 147/2013, l'Agenzia delle entrate, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi Irpef da parte dei sostituti d'imposta effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Con la disposizione della legge di stabilità 2015 è stato stabilito che il predetto rimborso deve essere effettuato non oltre il 7° mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (7 luglio, ovvero 10 novembre in caso di dichiarazione integrativa), ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini.	Art. 1, co. 726
Esenzione dal bollo auto limitata ai veicoli con più di 30 anni Eliminata l'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, individuati dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. L'esenzione permane per i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali. A decorrere dal 2015, dunque, i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche solo a decorrere dall'anno in cui compiono il 30° anno dalla loro costruzione che, salvo prova contraria, si presume sia l'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. Tali veicoli, pur essendo esentati dal bollo, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua (stabilita dalle Regioni).	Art. 1, co. 666
Disciplina del 5 per 1.000 Irpef a regime Le disposizioni di cui all'art. 2, co. da 4-novies a 4-undecies, del D.L. n. 40/2010, relative al riparto della quota del 5 per 1.000 dell'Irpef in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente.	Art.1, co. 154
A mente della disposizione citata una quota pari al 5 per 1.000 dell'Irpef destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.lgs. n.460/1997, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7 della legge n. 383/2000, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, co. 1, lett. a), D.lgs. n. 460/1997; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;	

Special Assist

- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

I soggetti ammessi al riparto devono redigere, entro 1 anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

La modifica legislativa introdotta con la legge di stabilità ha previsto un D.P.C.M. con cui saranno definite, tra l'altro, le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui all'art. 47 del D.lgs. n. 33/2013, ossia una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione.

Regime fiscale dei titoli della Cassa depositi e prestiti

Abrogato l'art. 22-quinquies, co. 2 del D.L. n.91/2014, concernente la modifica del regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti.

E' bene ricordare che il citato articolo prevede:

- al co. 1, lett. a) l'equiparazione del regime fiscale dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi vigente per i titoli di Stato, con applicazione dell'aliquota ridotta al 12,5%, anche agli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi da C.D.P. per finanziarie le PA;
- al co. 1, lett. b) che alla C.D.P. si applichi il regime fiscale in materia di Ires, Irap, imposta di bollo, registro, ipocatastale di cui all'art. 15 e ss. D.P.R. 601/1973, nonché le altre imposte dirette e indirette previste per le banche.

L'art. 22-quinquies, co.2, abrogato con la norma in esame, subordinava l'attuazione delle suddette disposizioni fiscali all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 1, co. 389

Confermato anche per il 2015 il canone RAI del 2014

Per l'anno 2015, la misura del canone di abbonamento RAI non può superare quella fissata per l'anno 2014.

Art. 1, co. 293

Modifica delle aliquote per i fondi pensione

Aumenta l'aliquota di tassazione per le forme pensionistiche complementari (i fondi pensione), che passa dall'11 al 20%.

Le nuove aliquote si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie, l'imposta sul risultato di gestione dei fondi pensione dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con la nuova aliquota.

L'imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione è determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota vigente (12,50%) e quella dell'imposta sostitutiva stessa (20%).

Aumenta dall'11 al 17% l'aliquota per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto). La nuova aliquota si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Art. 1, co. da 621 a 625

Special Assist

Rivalutazione terreni e partecipazioni: riaprono i termini ma raddoppiano le aliquote Prorogati ancora i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, co. 2, D.L. n. 282/2002. La disposizione ora consente la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1° gennaio 2015, con il pagamento di un'imposta sostitutiva. Il termine di versamento dell'imposta è fissato al 30 giugno 2015, qualora si opti per la rata unica, altrimenti, è possibile effettuare il versamento in 3 rate annuali di pari importo. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2015. Per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate suddetta l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile è raddoppiata: • dal 4 all'8% per la rivalutazione di terreni; • dal 2 al 4% per le partecipazioni non qualificate. • dal 4 all'8% per le partecipazioni qualificate.	Art. 1, co. 626 e 627
Regolarizzazione di soggetti che offrono scommesse con vincite senza essere collegati al totalizzatore nazionale I soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale possono regolarizzare la propria posizione, inoltrando, entro il 31 gennaio 2015, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, con il contestuale versamento mediante modello F24 di euro 10.000 (da compensare in sede di versamento anche solo della 1° rata dell'imposta unica di cui al D.L.gs. n. 504/1998).	Art. 1, co. 643
La regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al D.L.gs. n. 504/1998, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previste dall'art. 24, co. 10, del D.L. n.98/2011, (utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale e applicando l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'art. 4 del D.lgs. n. 504/1998), ridotta di 1/3 e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 2 rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015. Gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 15 gennaio 2015, stabilirà le modalità attuative delle disposizioni.	
Aumentate le imposte sul gioco illegale Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvencono: 1) apparecchi di cui all'art. 110, co. 6, lett. a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ossia quelli che si attivano con l'introduzione di moneta metallica, ovvero con strumenti di pagamento elettronico, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia e che distribuiscono vincite in denaro, erogate dalla macchina;	Art. 1, co da 646 a 648

Special Assist

2) qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento: • per ciascuno degli apparecchi di cui al punto 1) - del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per 365 giorni di presunta operatività dell'apparecchio; • per ciascun altro apparecchio - dell'imposta unica di cui al D.lgs. n. 504/1998, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6% su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per 365 giorni di presunta operatività dell'apparecchio. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio. Per ciascun apparecchio il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta, alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa ovvero a distruzione a cura e spese del titolare dell'esercizio.	
DISPOSIZIONI NON FISCALI	
Rendita catastale immobili ad uso produttivo Chiarite le modalità di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo. E' stato stabilito che l'art. 10 del regio decreto-legge n. 652/1939, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6 del 30 novembre 2012, concernente "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi."	<i>Art. 1, co. 244 e 245</i>
Secondo la citata disposizione la rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici e, in genere, dai fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, nonché delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Al riguardo, è stato precisato che, secondo quanto già indicato nel citato documento di prassi, sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (cd. imbullonati). E' stato, inoltre, stabilito che, ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012.	
Regolarità contributiva del cedente crediti La regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica è definitivamente attestata dal DURC (Documento unico di regolarità retributiva) in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla PA il cui credito è ceduto. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debtrici dovranno acquisire il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario. Si ricorda che le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati.	<i>Art. 1, co. 18</i>

Special Assist

Mutui e finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese: in vista una sospensione del pagamento della quota capitale Per consentire l'allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previo accordo con l'ABI e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concorderanno le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.	Art. 1, co. 246
Modifiche alla disciplina del settore dell'autotrasporto Apportate modifiche alla regolamentazione concernente l'autotrasporto.	Art. 1, co. 247-251
Tra le altre novità, si segnalano le seguenti. Modifiche alle definizioni di vettore, committente e sub vettore – di seguito le modifiche alle definizioni: • Vettore - si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce. • Committente - si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto. • Sub-vettore - è l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore. Disciplina della sub-vettura - Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83-bis, co. 4-ter D.L. n. 112/2008. Libera contrattazione dei prezzi - superato il sistema dei contratti basati sui costi minimi a favore del principio della libera contrattazione dei prezzi. E' stato stabilito che nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. Committente obbligato insieme al vettore per retribuzioni e contributi se non verifica la regolarità del vettore - il committente è tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all'apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori. Nelle mora dell'attivazione del portale, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione di un'attestazione (che deve fornire il vettore all'atto della conclusione del contratto) rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Se non esegue tale verifica il committente è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di	

Special Assist

trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

A decorrere dall'adozione della delibera del Comitato centrale, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso al portale *internet* attivato, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto.

In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica, oltre agli oneri suddetti, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

Negoziante assistita condizione all'esercizio dell'azione davanti al giudice – in una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto non può essere avviata l'azione davanti al giudice civile se non è stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al D.L. n. 132/2014, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese.

Requisito dell'idoneità finanziaria – le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi 2 anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione. A decorrere dal 3° anno è richiesta l'attestazione di un Revisore contabile iscritto al Registro o la fideiussione bancaria o assicurativa.

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: cambia la definizione di impresa destinataria delle erogazioni

Specificati i limiti dimensionali delle piccole e medie imprese che possono beneficiare della garanzia dello Stato sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari.

In precedenza si trattava delle imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonché i loro consorzi, come definiti nelle Disposizioni operative del Fondo.

Con la modifica legislativa in esame la garanzia del fondo è destinata alle imprese con non più di 499 dipendenti.

Si ricorda che la garanzia del fondo può coprire fino all'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore dei beneficiari e che a questi sono stati aggiunti, con l'art. 7 del decreto del 27 dicembre 2013, anche i professionisti.

E' stato, inoltre, anche specificato che la suddetta garanzia è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, che attualmente può esser erogata fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse, pari a complessivi euro 100.000.000 (art. 4, D.M. 24 aprile 2013).

Art. 1, co. 7 e
8

Società sportive dilettantistiche

Aumentato da 516,46 a 1.000 euro il limite dei pagamenti effettuati in favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, che devono essere effettuati con mezzi tracciabili, ossia tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

Art. 1, co. 713

E' bene ricordare che l'inosservanza della disposizione comporta, oltre al pagamento di sanzioni, la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, (regime speciale Iva e imposte dirette).	
--	--